



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

(Approvato con deliberazione C.C. n.41 del 04/06/2013)

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
4. L'ufficio Affari Generali del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2
Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'ufficio Affari Generali del Comune:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente concernono

anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Il consenso si intende negato in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dal ricevimento di formale richiesta da parte del soggetto titolare della carica.

3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.
4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio gli amministratori sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Tali adempimenti comprendono la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, ivi comprese quelle del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio Affari Generali del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. L'ufficio Affari Generali provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" ed è direttamente accessibile da chiunque.
5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'ufficio Affari generali ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
6. L'ufficio Affari Generali provvede alla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 2. L'ufficio Affari Generali pubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 2, nonché le dichiarazioni e attestazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui al presente comma concernenti soggetti diversi dal titolare

dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 in tema di pubblicazione in formato di tipo aperto e riutilizzo.

7. L'ufficio Affari Generali pubblica i dati cui all'articolo 2 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Responsabile dell' Ufficio Affari generali del Comune è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il responsabile del Settore AA.GG. del Comune invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile dell'ufficio Affari generali provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 2, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Fermo.
6. Le sanzioni di cui alla presente disposizione si applicano, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33.

Art 5
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione.